



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38**

**della Giunta comunale**

Oggetto: PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REG. N. 5 DELL'11 GENNAIO 2024, NOTIFICATO IL 20 GENNAIO 2024. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEI PROGETTI EUROPEI MARVEL, PROTECTOR E PRECRISIS. PAGAMENTO DELLA SANZIONE E ADEMPIMENTO ALLE MISURE CORRETTIVE.

---

Il giorno 12.02.2024 ad ore 08.52 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	<b>Ianeselli Franco</b>
vicesindaca	<b>Bozzarelli Elisabetta</b>
assessore	<b>Baggia Monica</b>
e assessori	<b>Casonato Giulia</b>
	<b>Facchin Ezio</b>
	<b>Gilmozzi Italo</b>
	<b>Panetta Salvatore</b>
	<b>Pedrotti Alberto</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/38 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

considerato che nel corso del 2023 il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una procedura sanzionatoria nei confronti del Comune di Trento riguardante il trattamento di dati personali nell'ambito dei progetti europei "Marvel", "Protector" e "Precrisis", di cui è stata partner anche questa Amministrazione comunale, riguardanti lo sviluppo di software per migliorare l'attività di sicurezza urbana;

dato atto che, in via precauzionale, il Servizio Innovazione e transizione digitale con determinazione 30.12.2023 n. 8/91 ha impegnato la spesa di euro 60.000,00 per far fronte ad una possibile richiesta riparatoria erogata dalla menzionata Autorità garante, imputando la spesa al capitolo 2381 del P.E.G. 2023-2025, annualità 2023, impegno numero 129180;

premesso che, all'esito di istruttoria, in data 20 gennaio 2024 il Comune di Trento ha ricevuto la notifica del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. reg. 5 dell'11 gennaio 2024;

atteso che nel provvedimento è stata affermata «l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, per aver posto in essere trattamenti di dati personali in maniera non conforme al principio di "liceità, correttezza e trasparenza", in violazione dell'art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento [UE 2016/679]; in assenza di base giuridica, in violazione degli artt. 6, 9 e 10 del Regolamento, nonché 2-ter, 2-sexies e 2-octies del Codice [cui al d.lgs. n. 196/2003]; omettendo di fornire agli interessati taluni degli elementi informativi richiesti dalla disciplina in materia di protezione dei dati, in violazione degli artt. 13, par. 1, lett. c) ed e), e par. 2, lett. a), b) e d), e 14 del Regolamento; comunicando a terzi dati personali, anche relativi a reati e a categorie particolari (convinzioni religiose), in assenza di base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 9 e 10 del Regolamento, nonché 2-ter, 2-sexies e 2-octies del Codice; omettendo di redigere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati conforme ai requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati, in violazione dell'art. 35 del Regolamento»;

preso atto che il Garante per la protezione dei dati personali, sulla base degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 166, comma 7 del Codice di cui al D.Lgs. n. 196/2003, con l'anzidetto provvedimento ha ingiunto al Comune di Trento il pagamento di una sanzione pecuniaria determinata nella misura di euro 50.000,00, con la possibilità di definire la controversia ai sensi dell'art. 166, comma 8 del Codice mediante il pagamento di un importo pari ad euro 25.000,00 entro il termine di trenta giorni dalla notifica;

considerato che, con il suo provvedimento l'Autorità di controllo ha imposto al Comune le seguenti misure correttive ex art. 58, par. 2, lett. d), f) e g) del Regolamento UE 2016/679: divieto di trattare ulteriormente i dati personali (contenuti nelle registrazioni video e audio e nelle informazioni raccolte sui social network) e provvedere a cancellare i medesimi dati;

dato atto che è stato assegnato un termine di trenta giorni per riferire le azioni intraprese in tal senso; gli anzidetti termini scadono lunedì 19 febbraio 2024;

considerato che l'Autorità di controllo ha riconosciuto la correttezza dell'operato del Comune di Trento con riferimento a:

- nomina a responsabile del trattamento: l'atto di nomina della Fondazione Bruno Kessler a responsabile del trattamento è risultato correttamente redatto e sottoscritto;
- utilizzo dei dati raccolti nei social network: il Comune non ha trattato i dati in questione al di fuori delle finalità proprie del progetto di ricerca, ovvero non sono stati utilizzati per assumere provvedimenti nei confronti delle persone;

rilevato che il Garante ha considerato le seguenti circostanze attenuanti:

- l'arco temporale delle registrazioni video e audio (limitato numero di ore su un arco temporale esteso);
- le forme di divulgazione pubblica dei progetti in questione;
- l'esistenza di uno schema di valutazione d'impatto e la condivisione dello stesso con il RPD;

rilevato che nel provvedimento del Garante si legge «che il Comune ha agito in buona fede, essendo incorso in un errore in diritto, nella convinzione che i trattamenti in questione

potessero essere sussunti nel quadro giuridico in materia di sicurezza urbana e che le misure volte all'anonimizzazione dei dati fossero sufficienti a evitare la possibilità di identificare gli interessati, avendo, peraltro, l'Ente fatto affidamento sulle valutazioni del proprio Responsabile della protezione dei dati e sulla consulenza specialistica ricevuta dalla Fondazione, soggetto dotato di un'elevata competenza nell'ambito della ricerca scientifica»;

ritenuto che la gravità delle contestazioni mosse dal Garante nel dispositivo del provvedimento in questione sono state fortemente mitigate dalle suddette circostanze attenuanti, che hanno portato ad una sanzione di ridotta onerosità;

rilevato che, ancorché impugnando il provvedimento si possa ambire a confutare parte delle motivazioni del provvedimento, il valore mite della sanzione rispetto alle asserite violazioni rende l'esito del giudizio non facilmente prevedibile, risultando possibile che il Giudice, pur accogliendo in parte il ricorso, giunga a confermare una sanzione in misura non inferiore ad euro 25.000,00;

vista la nota di commento al provvedimento in questione di data 25 gennaio 2024, prot. n. 29119, dell'Avvocatura comunale, atto sottratto al diritto di accesso ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 12.09.2017 n. 113, trattandosi di documenti relativi a liti potenziali o in atto, ed ai sensi dell'art. 32 bis, comma 2 L.p. 23/1992 che tutela la riservatezza, la vita privata, i dati giudiziari;

ritenuto opportuno procedere, condividendo le argomentazioni a favore dell'inopportunità dell'impugnazione contenute nella citata nota di data 25 gennaio 2024, prot. n. 29119 dell'Avvocatura comunale, entro il termine concesso dall'Autorità Garante, al pagamento della sanzione, nella misura ridotta alla metà e, dunque, per un importo complessivo di euro 25.000,00, incaricando, a tale scopo, il Servizio Innovazione e transizione digitale di predisporre il necessario provvedimento di liquidazione sulla base del predetto impegno di spesa di cui alla determinazione 30.12.2023 n. 8/91;

preso atto che nell'attribuzione dei finanziamenti dei progetti europei una quota variabile non inferiore al 7% dell'ammontare del finanziamento complessivo è stata attribuita al Comune di Trento come quota overheads e pertanto non direttamente attribuibile al progetto ma ai costi di natura trasversale ivi compresi quelli derivanti dai rischi legati agli esiti del progetto, si precisa che il pagamento della sanzione con i fondi impegnati a bilancio nei termini sopra indicati, trova comunque ristoro nel finanziamento attribuito al Comune di Trento per i suddetti progetti europei, nella specifica quota dei costi indiretti, evitando in tal modo di determinare un costo effettivo alla finanza comunale;

dato atto che entro lo stesso termine di trenta giorni è necessario adempiere alle misure correttive (art. 58, par. 2, lett. d), f) e g) del Regolamento) imposte dall'Autorità di controllo quali il divieto di trattare ulteriormente i dati personali (registrazioni video o audio e informazioni raccolte sui social network) e procedere alla loro cancellazione; a tale adempimento sovrintenderà il Servizio Innovazione e transizione digitale;

considerato che a seguito del pagamento della sanzione e all'adempimento delle misure correttive suddette, dovrà essere valutata l'esistenza di profili di responsabilità in capo a soggetti esterni a questa Amministrazione comunale ai fini di un'eventuale richiesta risarcitoria;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati Reg. UE 27/04/2016 n. 679 e il D.Lgs. n. 196/2003 coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 24/2023;

atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera c) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del P.E.G. per il triennio 2024-2026;

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui l’art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di ottemperare entro il termine assegnato alle suddette prescrizioni;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l’esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

#### d e l i b e r a

1. per le motivazioni esplicitate in premessa, di pagare entro il termine concesso dall’Autorità Garante la sanzione irrogata nella misura ridotta alla metà e, dunque, per un importo complessivo di euro 25.000,00;
2. di dare atto che, come meglio esplicitato nelle premesse, il pagamento della sanzione con i fondi impegnati a bilancio nei termini sopra indicati trova comunque ristoro nel finanziamento attribuito al Comune di Trento per i suddetti progetti europei, nella specifica quota dei costi indiretti, evitando in tal modo di determinare un costo effettivo alla finanza comunale;
3. di incaricare il Servizio Innovazione e transizione digitale di predisporre atto di liquidazione, per l’importo complessivo di euro 25.000,00 sulla base del predetto impegno di spesa di cui alla determinazione 30.12.2023 n. 8/91;
4. di incaricare il Servizio Innovazione e transizione digitale a sovrintendere e le altre strutture competenti per materia all’adempimento delle misure correttive (art. 58, par. 2, lett. d), f) e g) del Regolamento) imposte dall’Autorità di controllo, quali il divieto di trattare ulteriormente i dati personali con cancellazione degli stessi;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REG. N. 5 DELL'11 GENNAIO 2024, NOTIFICATO IL 20 GENNAIO 2024. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEI PROGETTI EUROPEI MARVEL, PROTECTOR E PRECRISIS. PAGAMENTO DELLA SANZIONE E ADEMPIMENTO ALLE MISURE CORRETTIVE.

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 (Ianeselli, Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 12.02.2024

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 38 / 2024**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REG. N. 5 DELL'11 GENNAIO 2024, NOTIFICATO IL 20 GENNAIO 2024. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEI PROGETTI EUROPEI MARVEL, PROTECTOR E PRECRISIS. PAGAMENTO DELLA SANZIONE E ADEMPIMENTO ALLE MISURE CORRETTIVE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 8 febbraio 2024

Servizio Innovazione e transizione digitale  
Il Dirigente  
ing. Mirko Franciosi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 38 / 2024**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REG. N. 5 DELL'11 GENNAIO 2024, NOTIFICATO IL 20 GENNAIO 2024. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEI PROGETTI EUROPEI MARVEL, PROTECTOR E PRECRISIS. PAGAMENTO DELLA SANZIONE E ADEMPIMENTO ALLE MISURE CORRETTIVE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 08.02.2024